



## **Titolo**

Corte federale d'appello – assistenza del difensore – necessità – procura rilasciata successivamente – efficacia sanante - esclusione

## **Descrizione**

Dall'art. 100, comma 2, CGS – secondo cui nei procedimenti che si svolgono dinanzi alla Corte federale d'appello le parti *“non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”*- consegue l'onere della “difesa tecnica” in tali giudizi, con la conseguenza che il procedimento avviato in assenza del difensore deve ritenersi inammissibile (CFA, SS.UU., n. 2/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 54/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 31/2023-2024; CFA, Sez. IV, n. 119/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 71/2020-2021; CFA, Sez. I., n. 68/2020-2021; CFA, Sez. II, n. 59/2020-2021; CFA, Sez. IV, n. 17/2020-2021; CFA, Sez. IV, n. 92/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 59/2019-2020; CFA, Sez. III, n. 42/2019-2020; CFA, Sez. III, n. 41/2019-2020). Ciò, del resto, è confermato dal Collegio di garanzia dello sport che, con decisione n. 24/2018 – in relazione alla necessaria assistenza del difensore nel procedimento che si svolge dinanzi a tale Collegio - ha ritenuto che *“ciò risulta coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in materia di sport e della conseguente necessità di dover rispettare regole, anche processuali, dettate dal Regolamento di giustizia sportiva e dai regolamenti di giustizia adottati dalle singole Federazioni, che richiedono una specifica competenza che non può essere richiesta ai singoli soggetti interessati. Proprio il fine di consentire una effettiva tutela ai soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva, rende necessaria l'assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l'ordinamento sportivo. [...], si deve quindi ritenere che le citate disposizioni prevedono l'obbligo della difesa tecnica nei giudizi davanti agli organi della giustizia sportiva, fatti salvi i casi di una diversa espressa previsione contenuta negli Statuti delle singole Federazioni”*. Inoltre non può attribuirsi alcuna efficacia sanante del reclamo, *ex tunc*, alla procura rilasciata in data successiva e non è invocabile l'art. 49, comma 7, del CGS il quale recita: *“le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili fino al momento del trattenimento in decisione degli stessi”*, in quanto non si è in presenza di una irregolarità formale di un atto suscettibile di sanatoria, ma dell'inesistenza giuridica dell'atto stesso nella sua rappresentazione documentale (CFA, Sez. I, n. 31/2023-2024; CFA, Sez. IV, n. 92/2019-2020). (Nel caso di specie la Corte ha rilevato inoltre che procura rilasciata successivamente alla presentazione del reclamo era di dubbia regolarità in quanto la sua firma non era stata autenticata dal difensore e l'oggetto del giudizio al quale essa si riferisce era indicato in termini generici).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 0024/CFA/2024-2025/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Atzeni

## **Riferimenti normativi**

art. 100, comma 2, CGS; art. 49, comma 7, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0024 CFA del 5 settembre 2024 (Sig. Antonio Artale/Procura federale)**

